

NUOVO REGOLAMENTO SUGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA E CONTENZIONE FISICA IN DOTAZIONE ED USO AGLI APPARTENENTI AL CORPO POLIZIA MUNICIPALE TERRE ESTENSI

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPII E FINALITA'

Art. 1

DEFINIZIONI

1. Il «Nuovo Regolamento sugli strumenti di autodifesa e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi», di seguito definito Regolamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 43 e 44 del Regolamento del Corpo medesimo, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 013-3858, del 15 gennaio 2013, individua i summenzionati strumenti, altrimenti detti presidi tattici di autosoccorso e difesa personale attiva e passiva, di cui vengono dotati gli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi.
2. Il Regolamento, nei seguenti Titoli II e III, stabilisce la tipologia, le relative caratteristiche strutturali, il porto, i criteri d'impiego e le misure di sicurezza, rispettivamente, degli strumenti di autodifesa e degli strumenti di contenzione coattiva, disciplinandone, altresì, le modalità della relativa formazione teorico-pratica, dell'uso e dell'assegnazione individuale.

TITOLO II

STRUMENTI DI AUTODIFESA

Art. 2

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI AUTODIFESA

1. Gli strumenti tattici di autodifesa a tutela dell'incolumità personale, non classificati come arma e tali da non arrecare offesa alla persona, assegnabili in dotazione agli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi ai quali sia riconosciuta dal Prefetto la qualifica ausiliaria di Agente di Pubblica Sicurezza, sono:
 - a) la bomboletta spray antiaggressione Oleoresin Capsicum (OC), a getto balistico;
 - b) il bastone distanziatore-estensibile o il tonfa;
2. La bomboletta spray OC, in osservanza delle caratteristiche chimiche, nonché dei limiti ponderali e balistici precisamente definiti nel D.M. 12 maggio 2011, n. 103, è in grado di erogare una sostanza naturale a base del principio attivo OC, a getto balistico che la nebulizza; non ha attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32°, della Legge n. 94/2009.
3. Il bastone distanziatore-estensibile consiste in un dispositivo di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a quelle dello sfollagente, di lunghezza e diametro inferiori rispetto a questo, di peso non superiore a gr. 500, non idoneo ad arrecare offesa alla persona e tale, per requisiti costruttivi e di impiego, da non presentare bordi taglienti neppure in caso di rottura. Il tonfa è uno strumento di materiale plastico o sintetico, avente caratteristiche tecniche che ne escludono la natura di arma, non assimilabili a quelle dello sfollagente, di peso non superiore a gr. 500, di minore lunghezza rispetto al bastone estensibile, poiché l'impugnatura è costituita da un manico posto perpendicolarmente all'asse maggiore del bastone, anziché come prolungamento di questo.
4. Ciascuno degli strumenti di cui al presente articolo reca uno specifico numero identificativo.
5. I dispositivi descritti nei commi precedenti, in quanto strumenti destinati ad essere utilizzati dal

personale che li ha in dotazione soltanto per esigenze di autodifesa, non possono essere svincolati dal cinturone ad arbitrio del detentore nel corso del normale svolgimento dei servizi, ma solo al verificarsi di pericolose condizioni che ne legittimino un eventuale uso per finalità esclusivamente difensive, dirette a respingere gravi minacce o aggressioni in atto, come specificato nell'art. 3 comma 2°.

Art. 3 FORMAZIONE ED USO

1. Gli strumenti di autodifesa, elencati nell'art. 2, sono assegnati unicamente agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi che abbiano superato, con esito positivo, lo specifico corso teorico-pratico di formazione ed addestramento, rispettivamente predisposto per ciascun strumento allo scopo di apprendere le idonee modalità e tecniche d'uso, nonché gli aspetti normativi e legali da osservare.
2. L'uso degli strumenti indicati nell'art. 2 è lecito, nei limiti stabiliti dall'art. 52 del Codice Penale, solo per meri fini difensivi diretti a respingere una violenza, allo scopo di disarmare o rendere innocui eventuali aggressori. Il personale che detiene tali strumenti è legittimato ad impiegarli esclusivamente per reagire ad un'ingiusta, immediata e attuale offesa pericolosa, rivolta a sé o ad altri, non altrimenti evitabile e comunque dopo aver esperito ogni altro utile tentativo per evitare la condizione di conflittualità.
3. Gli Ufficiali addetti al coordinamento e controllo avranno cura di far rispettare tutte le disposizioni del Regolamento, segnalando tempestivamente al Comando i casi in cui risulti opportuna un'ulteriore verifica della capacità dell'assegnatario di utilizzare correttamente e legittimamente lo strumento di autodifesa.
4. Il Comandante, anche su segnalazione degli Ufficiali, ha facoltà di ritirare lo strumento di autodifesa, qualora ne riscontri un abuso o un impiego improprio da parte dell'assegnatario.
5. Il personale, cui è assegnato uno degli strumenti di autodifesa previsti nel Regolamento, partecipa ai corsi obbligatori di formazione periodica disposti dal Comando, a norma del comma 1°.

Art. 4 ASSEGNAZIONE E TRASPORTO

1. L'appartenente al Corpo, al quale è assegnato lo strumento difensivo, ne dà atto apponendo la propria firma nel registro di carico e scarico, appositamente predisposto, a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato. Il responsabile della tenuta del registro deve annotare, accanto al nome di ogni assegnatario, il numero identificativo dello strumento fornito in dotazione, il giorno di consegna e quello di restituzione, nonché le eventuali sostituzioni di parti soggette a consumo o deterioramento.
2. Le bombolette spray OC sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.
3. I bastoni distanziatori-estensibili o i tonfa sono assegnati individualmente e temporaneamente, di volta in volta, in funzione degli specifici servizi comandati ed appositamente preordinati per l'esecuzione di quei particolari compiti di polizia locale, che li facciano ritenere necessari in base alle direttive impartite dal Comandante. Al termine del turno di servizio, coloro i quali hanno ricevuto i dispositivi di cui al precedente periodo, devono prontamente riconsegnarli al Comando.
4. I dispositivi di autodifesa non possono essere utilizzati per fini privati, né possono essere ceduti a terzi, fatta eccezione per le ditte specializzate al fine di eseguire eventuali manutenzioni degli strumenti.
5. Gli strumenti di autodifesa devono essere collocati nell'apposita custodia fissata alla cintura uniforme. Nei casi in cui la divisa non sia corredata della cintura esterna, la bomboletta spray è portata nelle tasche dell'indumento più esterno dell'uniforme o nel borsello di servizio, secondo le indicazioni specificamente date dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato.
6. Il personale che svolge servizi in alta uniforme non porta gli strumenti previsti nel Regolamento. Nello svolgimento dei servizi autorizzati in abiti civili, gli strumenti stessi devono essere portati in modo comunque non visibile.

7. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 30 comma 1° del Regolamento del Corpo, la custodia diligente consiste anche nell'applicazione, sempre e comunque, delle misure di sicurezza previste per il maneggio degli strumenti difensivi. Il personale, anche fuori servizio, deve custodire la bomboletta spray con la massima cura e, avendone la dotazione in via continuativa, può custodirla anche presso la propria abitazione; durante il tragitto dal Comando all'abitazione e viceversa, egli deve evitarne l'uso, il deterioramento, la perdita, l'esibizione.
8. Il Comandante, in conformità con le disposizioni degli articoli 17 e 18 del Regolamento del Corpo, può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di autodifesa.

Art. 5

OBBLIGO DEL RAPPORTO

1. In osservanza delle disposizioni recate dall'articolo 20 commi 2° e 3° e dall'articolo 30 comma 2° del Regolamento del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, l'assegnatario dello strumento di autodifesa, qualora l'abbia utilizzato, è tenuto a produrre, all'indirizzo del Comandante e dell'Ufficiale direttivo del turno, un immediato rapporto diretto a specificare le circostanze che hanno indotto all'uso dello strumento difensivo assegnatogli in dotazione, indipendentemente dalla redazione degli atti di Polizia Giudiziaria che ne potranno seguire.

TITOLO III

STRUMENTI DI CONTENZIONE

Art. 6

TIPOLOGIA DEGLI STRUMENTI DI CONTENZIONE

1. Gli strumenti di contenzione coattiva in dotazione agli appartenenti al Corpo, non classificati come arma, né come strumenti atti ad offendere, sono le manette costituite da due bracciali metallici, con settori dentati stabilmente agganciabili ai polsi, uniti da snodo a catena.

Art. 7

FORMAZIONE ED USO

1. Le manette sono assegnate unicamente agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale Terre Estensi che abbiano seguito un apposito corso di formazione teorico-pratico, volto a fare apprendere le pratiche modalità d'uso dello strumento di contenzione e gli aspetti legali da rispettare, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, relativamente alla tutela della dignità della persona.

Art. 8

ASSEGNAZIONE E TRASPORTO

1. L'appartenente al Corpo, al quale sono assegnate le manette, ne dà atto apponendo la propria firma nel registro di carico e scarico, appositamente predisposto, a pagine numerate e vistate dal Comandante o da altro Ufficiale incaricato. Il responsabile della tenuta del registro deve annotare, accanto al nome di ogni assegnatario, il numero identificativo delle manette fornite in dotazione, il giorno di consegna e quello di restituzione.
2. Le manette sono assegnate in dotazione individuale ed in via continuativa.
3. Il Comandante, in conformità con le disposizioni degli articoli 17 e 18 del Regolamento del Corpo, può determinare i casi in cui, per particolari e specificati motivi, il personale non venga dotato, anche temporaneamente, degli strumenti di contenzione.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si fa rinvio alle leggi statali, ai regolamenti, alle leggi e ai regolamenti della Regione Emilia Romagna, alle circolari ministeriali in materia, alle direttive regionali concernenti i presidi difensivi e di contenzione utilizzabili dagli appartenenti alla Polizia Locale, alle determinazioni del Comandante, nonché alle norme del Regolamento del Corpo Polizia Municipale Terre Estensi.

Art. 10
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal sedicesimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267. Da tale data cessa di avere vigore il "Regolamento sugli strumenti di autotutela e contenzione fisica in dotazione ed uso agli appartenenti al Corpo Polizia Municipale di Ferrara", di cui alla Delibera del Consiglio Comunale p.g. n. 27006, del 30 giugno 2008.